Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 327

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 9 dicembre 1976

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 327 DEL 9 DICEMBRE 1976:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 89: **Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità:** Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni: 6 % serie speciale « Società Montecatini »; 6 % serie ordinaria ventennali, effettuate il 1° dicembre 1976.

(13183)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 novembre 1976, n. **787.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 ottobre 1976, n. 704, concernente la repressione dell'accaparramento di merci di largo consumo e di altre manovre speculative.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 15 ottobre 1976, n. 704, concernente la repressione dell'accaparramento di merci di largo consumo e di altre manovre speculative, nel seguente testo:

Articolo 1. — Dopo l'articolo 501 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 501-*bis* - (*Manovre speculative su merci*). — Fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività produttiva o commerciale, compie manovre speculative ovvero occulta, accaparra od incetta materie prime, generi alimentari di largo consumo o prodotti di prima necessità, in modo atto a determinarne la rarefazione o il rincaro sul mercato interno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da uno a cinquanta milioni di lire.

Alla stessa pena soggiace chiunque, in presenza di fenomeni di rarefazione o rincaro sul mercato interno delle merci indicate nella prima parte del presente articolo e nell'esercizio delle medesime attività, ne sottrae alla utilizzazione o al consumo rilevanti quantità.

L'autorità giudiziaria competente e, in caso di flagranza, anche gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle merci, osservando le norme sull'istruzione formale. L'autorità giudiziaria competente dispone la vendita coattiva immediata delle merci stesse nelle forme di cui all'articolo 625 del codice di procedura penale.

La condanna importa l'interdizione dall'esercizio di attività commerciali o industriali per le quali sia richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza da parte dell'autorità e la pubblicazione della sentenza ».

Articolo 2. — L'articolo 501 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 501 - (*Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio*). — Chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei va-

lori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da uno a cinquanta milioni di lire.

Se l'aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verifica, le pene sono aumentate.

Le pene sono raddoppiate:

1) se il fatto è commesso dal cittadino per favorire interessi stranieri;

2) se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli dello Stato, ovvero il rincaro di merci di comune o largo consumo.

Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche se il fatto è commesso all'estero, in danno della valuta nazionale o di titoli pubblici italiani.

La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 novembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 6 dicembre 1976, n. **788.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 1976, n. 694, recante elevazione della misura della ritenuta a titolo di imposta sugli utili distribuiti dalle società.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 10 ottobre 1976, n. 694, recante elevazione della misura della ritenuta a titolo di imposta sugli utili distribuiti dalle società, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1 *è aggiunto il seguente comma*:

« La disposizione del precedente comma si applica per gli utili la cui distribuzione sia deliberata, anche a titolo di acconto, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO-LEGGE 1° dicembre 1976, n. **789.**

Decadenza della Società autostrade romane e abruzzesi (S.A.R.A.) dalla concessione di costruzione ed esercizio delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara e autorizzazione all'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) a completare le opere.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di dichiarare la decadenza della concessione di costruzione ed esercizio delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara, affidata alla Società autostrade romane e abruzzesi, per consentire il completamento a cura dell'A.N.A.S. delle opere, sospese dalla concessionaria per gravi difficoltà economiche e finanziarie;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Per consentire l'ultimazione delle opere indicate nel successivo art. 3 è dichiarata la decadenza della concessione di costruzione ed esercizio delle autostrade Roma-Torano-L'Aquila-Teramo-Alba Adriatica e Torano-Avezzano-Pratola Peligna-Popoli-Pescara, affidata alla Società autostrade romane ed abruzzesi (S.A.R.A.) e disciplinata dalla convenzione 24 marzo 1973 tra l'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) e la concessionaria.

Per far fronte ai più urgenti pagamenti dovuti alle imprese per i lavori effettuati, ai fornitori e ad altri creditori, è assegnata all'A.N.A.S. per l'anno finanziario 1976 la somma di lire 35 miliardi, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Art. 2.

L'A.N.A.S. succede in tutti i rapporti attivi e passivi in corso, costituiti dalla concessionaria, ivi compresi quelli relativi alle obbligazioni ed ai mutui di cui all'art. 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, e successive integrazioni e modificazioni, ed esclusi quelli concernenti il personale dipendente e quelli derivanti da responsabilità civile per violazione di norme penali.

Art. 3.

L'A.N.A.S. è autorizzata a completare l'autostrada Roma-L'Aquila-Villa Vomano-Alba Adriatica, limitatamente al tracciato Roma-L'Aquila-Villa Vomano, ivi compresi i tratti: tangenziale est di Roma-GRA, S. Gabriele-Ponte Navone e lo svincolo di Tornimparte.

Il tronco Caldarola-Villa Vomano sarà realizzato ad una sola carreggiata.

L'A.N.A.S. è autorizzata, altresì, ad ultimare i lavori di costruzione dell'autostrada Torano-Popoli-Pescara, mediante il completamento del tratto Celano-Torre dei Passeri.

L'A.N.A.S. è autorizzata ad affidare in concessione, anche a nuova società, con le modalità di cui all'art. 5 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, l'esercizio delle dette autostrade.

Art. 4.

Il direttore generale dell'A.N.A.S. provvede agli adempimenti necessari per la definizione dei rapporti di cui all'art. 2 e per l'esecuzione dei lavori di completamento di cui all'art. 3.

Per la gestione amministrativa e finanziaria dei lavori e per la definizione dei rapporti di cui all'art. 2, il direttore generale dell'A.N.A.S. esercita, secondo le direttive del consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., tutti i poteri già spettanti alla concessionaria, secondo le relative procedure.

Può compiere anche gli atti di straordinaria amministrazione, previa autorizzazione dello stesso consiglio.

Per l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 3, il direttore generale dell'A.N.A.S. può avvalersi del personale a tale compito designato dall'A.N.A.S.

Per la definizione dei rapporti di cui all'art. 2, egli può avvalersi anche dell'opera di liberi professionisti, incaricati ai sensi dell'art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonché di personale di ruolo di altre amministrazioni dello Stato, comandato a termini dell'art. 34 dello stesso decreto.

Art. 5.

I legali rappresentanti della società già concessionaria sono tenuti a formare l'inventario di tutti i beni di cui all'ultimo comma del presente articolo, esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto e a consegnarlo al direttore generale dell'A.N.A.S., entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Entro lo stesso termine, i legali rappresentanti della società, già concessionaria, debbono, altresì, porre a disposizione del direttore generale dell'A.N.A.S. i libri e le scritture obbligatorie e facoltative da essi tenuti, nonché a rendergli il conto della gestione relativa al tempo posteriore all'ultimo bilancio.

Essi devono, altresì, indicare specificamente tutti i rapporti pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di scadenza o di prescrizione.

Qualora le predette indicazioni non vengano fatte oppure risultino inesatte ed incomplete, la società già concessionaria è tenuta a risarcire l'A.N.A.S. dei danni conseguenti.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i legali rappresentanti della società assumono le funzioni di custodi di tutti i beni mobili e immobili, compresi gli impianti, le pertinenze e gli accessori, inerenti alla costruzione e alla gestione delle autostrade, e sono tenuti, rendendone conto al direttore generale dell'A.N.A.S. a compiere gli atti di ordinaria amministrazione necessari per l'esercizio delle stesse autostrade.

Art. 6.

Per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 4, il direttore generale dell'A.N.A.S. si avvale dei fondi somministrati con ordini di accreditamento commutabili in quietanze di contabilità speciale a lui intestata.

Art. 7.

La definizione di eventuali controversie potrà essere compromessa in arbitri ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 8.

Per far fronte agli oneri conseguenti al subingresso a termine del precedente art. 2 nei rapporti obbligatori in corso, compresi i pagamenti per le rate di ammortamento dei mutui scadute a tutto il 31 dicembre 1976 e per il completamento dei lavori, l'Azienda nazionale autonoma delle strade statali è autorizzata ad assumere mutui con il consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti esercenti il credito a medio e lungo termine, a ciò abilitati in deroga anche a disposizioni di legge o di statuto, fino ad un ricavo netto di lire 365 miliardi, ripartito in ragione di lire 90 miliardi per l'anno 1977, di lire 125 miliardi per l'anno 1978, di lire 80 miliardi per l'anno 1979 e di lire 70 miliardi per l'anno 1980. I mutui non assunti nell'anno di competenza potranno essere contratti negli esercizi successivi.

I mutui di cui al comma precedente, da ammortizzare in un periodo non superiore a vent'anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite in apposite convenzioni da stipularsi tra l'A.N.A.S. e l'istituto mutuante, con l'intervento del Ministro per il tesoro. Le convenzioni saranno approvate con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro.

Le rate per il servizio di rimborso dei mutui contratti saranno rimborsate dal Ministero del tesoro all'A.N.A.S. nel cui stato di previsione della spesa il relativo importo dovrà risultare specificamente vincolato a favore dell'istituto mutuante.

Le operazioni di mutuo e tutti gli atti ad esse inerenti e conseguenti sono esenti da ogni imposta e tassa.

Per i fini previsti dalla presente legge, l'A.N.A.S. può essere autorizzata, con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, a ricorrere temporaneamente ad aperture di credito bancario da estinguersi con il ricavo dei mutui contratti a norma del precedente primo comma.

Sui ricavi netti dei mutui che l'A.N.A.S. dovrà annualmente contrarre per il completamento dei lavori di cui al precedente primo comma è riservata una quota del 9,60% per oneri di carattere generale.

Art. 9.

Resta ferma la garanzia dello Stato, di cui al terzo comma dell'art. 9 della legge 28 aprile 1971, n. 287, per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi dei mutui contratti e delle obbligazioni emesse dagli enti indicati da detto art. 9 fino all'intero importo dell'investimento complessivo, compresi gli inerenti oneri finanziari, risultante dal piano finanziario, dedotto il valore attuale del contributo statale.

Art. 10.

Per i mutui contratti o per le obbligazioni emesse all'estero dagli enti di cui all'art. 9 della legge 28 aprile 1971, n. 287, la garanzia dello Stato divenuta automaticamente operante su comunicazione di ina-

dempienza del debitore ed all'uopo il comitato del Fondo centrale di garanzia è autorizzato direttamente ad imputare i relativi oneri al Fondo medesimo, prescindendo dal termine di sessanta giorni previsto dal quinto comma dello stesso art. 9.

Art. 11.

L'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente i fondi di garanzia, si applica anche al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane, di cui all'art. 6 della legge 28 marzo 1968, n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 12.

A partire dall'anno 1977 le rate di ammortamento dei mutui contratti dalla S.A.R.A. prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono assunte a carico dell'A.N.A.S., secondo le scadenze e gli importi risultanti dai contratti di mutuo. Le somme relative, stabilite in lire 57 miliardi per l'anno 1977, saranno annualmente rimborsate dal Ministero del tesoro all'A.N.A.S., nel cui stato di previsione della spesa il relativo importo dovrà risultare specificamente vincolato al pagamento delle suddette rate di ammortamento.

Art. 13.

All'onere derivante, per capitale, interessi ed accessori, dalle operazioni di provvista di fondi di cui al precedente art. 8, si farà fronte, per gli anni finanziari 1977 e 1978, con una corrispondente maggiorazione dell'ammontare delle singole operazioni effettuate.

Agli oneri di lire 35 miliardi e di lire 57 miliardi derivanti negli anni finanziari 1976 e 1977 dall'attuazione, rispettivamente, dei precedenti articoli 1 e 12 si provvede con aliquote delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — GULLOTTI — MORLINO — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1976
Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 30

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1976, n. **790.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 272, relativo alla scuola di specializzazione in fisica, è modificato come segue:

La scuola di perfezionamento in fisica conferisce il diploma in:

elettronica;
fisica atomica e nucleare;
fisica sanitaria ed ospedaliera.

Nello stesso articolo dopo l'ultimo comma viene aggiunto il seguente:

Diploma di fisica sanitaria ed ospedaliera

I corsi per il conseguimento del diploma in fisica sanitaria ed ospedaliera saranno organizzati con la collaborazione dell'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano che metterà a disposizione anche attrezzature necessarie per le esercitazioni pratiche.

Al primo anno della scuola per il conferimento di detto diploma sono ammessi i laureati in fisica, chimica ed ingegneria nucleare, elettronica e chimica.

Non sono consentite abbreviazioni di corso per alcun motivo.

Gli insegnamenti sono i seguenti:

1° *Anno*:

1) complementi di fisica (corso annuale);

2) fisica e dosimetria delle radiazioni I (corso biennale);

3) strumentazione sanitaria e tecnologie biomediche I (corso biennale);

4) informatica e statistica nelle applicazioni sanitarie I (corso biennale);

5) elementi di anatomia, biologia e fisiologia umana (corso annuale).

2° *Anno*:

1) protezionistica personale ed ambientale (corso annuale);

2) informatica e statistica nelle applicazioni sanitarie II (corso biennale);

3) fisica e dosimetria delle radiazioni II (corso biennale);

4) strumentazione sanitaria e tecnologie biomediche II (corso biennale);

5) elementi di biofisica (corso annuale).

La frequenza alle lezioni è obbligatoria.

Per l'ammissione al secondo anno lo studente deve aver conseguito gli attestati di frequenza dei cinque insegnamenti del primo anno e deve aver superato almeno due dei relativi esami di profitto scelti fra i corsi annuali e biennali. Gli esami biennali potranno anche essere sostenuti in un'unica prova alla fine del secondo anno.

Per l'ammissione all'esame di diploma lo studente deve aver superato tutti gli esami di profitto indicati nel piano di studio. L'esame di diploma consiste in una dissertazione scritta su una ricerca originale svolta dal candidato, approvata preventivamente dal direttore della scuola. L'ammissione all'esame di diploma implica, in ogni caso, un giudizio preventivo di maturità dei candidati da parte del comitato direttivo preposto al corso.

Il numero dei posti disponibili al primo anno di corso verrà fissato dal consiglio di facoltà su proposta del comitato direttivo della scuola. Questo comitato sceglierà gli ammessi secondo l'ordine risultante dalla graduatoria stabilita dal comitato stesso.

L'art. 328, relativo alla scuola di preparazione per tecnici di audiometria e ortofonia, è abrogato e sostituito dal seguente:

La durata dei corsi degli studi della scuola di preparazione per tecnici di audiometria e di ortofonia è di tre anni. Dopo un anno di insegnamento in comune i corsi si differenziano nei due anni successivi. Seguendo il primo si consegue il titolo di tecnico di audiometria, mentre seguendo il secondo si consegue il titolo di tecnico di ortofonia.

L'art. 330, relativo alla scuola di preparazione per tecnici di audiometria e ortofonia è abrogato e sostituito dal seguente:

« Alla scuola si accede previo esame di perfetta dizione della lingua italiana e prova di lettura di un testo di lingua straniera ed esame di cultura generale. La commissione giudicatrice sarà composta dal direttore della scuola e da due docenti di discipline o audiologiche o neuropsichiatriche o psicologiche ».

L'art. 332, relativo alla scuola di preparazione per tecnici di audiometria e ortofonia, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno* (comune ai due diplomi):

nozioni di anatomia e fisiologia dell'orecchio, delle vie, dei centri acustici e degli organi fonatori;
nozioni di fisica acustica;
tecniche audiometriche;
psicologia del bambino.

2° *Anno* (audiometria):

audiometria neonatale;
audiometria infantile;
audiometria tonale e vocale;
impedenzometria.

3° *Anno* (audiometria):

patologia dell'udito;
audiometria elettroencefalografica;
la protesi acustica.

2° *Anno* (ortofonia):

nozioni di psicologia;
audiometria infantile;
patologia dell'udito e della voce;
tecniche di rieducazione del linguaggio (I parte).

3° *Anno* (ortofonia):

nozioni di neuropsichiatria infantile;
tecniche di rieducazione del linguaggio (II parte);
psicomotricità;
la protesi acustica.

Gli allievi sono obbligati all'internato per un periodo di tre anni nell'istituto di audiologia od in istituti qualificati approvati dal direttore della scuola ».

L'art. 336, relativo alla suddetta scuola, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Verranno rilasciati agli allievi che avranno superato l'esame finale i diplomi di tecnico di audiometria o di tecnico di ortofonia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1976
Registro n. 96 Istruzione, foglio n. 59

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1976, n. **791.**

Modificazioni agli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, concernenti il rilascio di duplicati dei diplomi di laurea e di abilitazione all'esercizio delle professioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto l'art. 87 della Costituzione;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduto il regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, e successive modificazioni;

Ritenuta l'opportunità di apportare modifiche al citato regolamento, in conformità delle direttive per lo snellimento delle procedure amministrative;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;

Decreta:

Gli articoli 50 e 71 del regio-decreto 4 giugno 1938, n. 1269, sono modificati come appresso:

Art. 50. — Per ciascun laureato o diplomato, oltre il diploma originale, steso sull'apposito modulo e da consegnare all'interessato, viene redatto altro esemplare originale del diploma, steso su carta di tipo e di formato differente, che deve essere anch'esso firmato dal rettore dell'Università o direttore dell'Istituto, dal preside della facoltà e dal direttore amministrativo. Esso è conservato nel fascicolo personale del laureato o diplomato.

Nei casi di smarrimento o distruzione dei diplomi originali di laurea, le Università e gli Istituti di istruzione universitaria provvedono direttamente al rilascio dei duplicati dei diplomi, che sono la riproduzione esatta del diploma originale, cui si aggiungerà la dichiarazione, firmata dal rettore dell'Università o direttore dell'Istituto e dal direttore amministrativo e munita del timbro dell'Università o Istituto, che il titolo è duplicato del diploma originale smarrito o distrutto.

A tal fine, l'interessato deve presentare al rettore o direttore dell'ateneo competente apposita domanda in carta legale corredata dei documenti comprovanti lo smarrimento o la distruzione del diploma.

Fuori dei casi di smarrimento o di distruzione del diploma, il rettore o direttore può consentire, per giustificati e comprovati motivi, il rilascio del duplicato in sostituzione del diploma a suo tempo rilasciato, che deve essere restituito alla segreteria universitaria e conservato, previo annullamento, nel fascicolo personale dell'interessato.

Art. 71. — Fermo restando quanto disposto con decreto ministeriale 6 maggio 1963, per il rilascio dei duplicati dei diplomi di abilitazione all'esercizio delle professioni, valgono le disposizioni del precedente articolo 50.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — MALFATTI — COSSIGA — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1976
Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 28

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1976, n. **792.**

Prelevamento di L. 7.325.700.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1976.

Relazione del Ministro per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza il prelevamento di lire 7.325.700.000 *dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario* 1976.

Signor Presidente,

il presente provvedimento è inteso al prelevamento di lire 7.325.700.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976, onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze delle sottoindicate amministrazioni:

Ministero del tesoro:

Manutenzione e adattamento dei locali e dei relativi impianti adibiti ai servizi dell'amministrazione centrale (cap. 4420) . . . L. 136.360.000
(Integrazione, prima non adeguatamente prevedibile, in relazione all'adozione di misure di sicurezza per la sede del Ministero del tesoro)

Spese per la pulizia, il riscaldamento e il condizionamento dei locali delle amministrazioni centrali (cap. 5042) . . . . . » 600.000.000
(Maggiori ed imprescindibili esigenze per assicurare la pulizia, il condizionamento e il riscaldamento dei locali delle amministrazioni centrali in relazione, particolarmente, agli aumenti verificatisi nei prezzi dei materiali e dei servizi relativi)

Compensi per lavoro straordinario al personale operaio della Zecca (cap. 5483) . » 40.000.000
(Maggiori ed imprescindibili esigenze, prima non prevedibili, dovute a particolari situazioni di lavoro delle officine della Zecca)

Ministero delle finanze:

Spese per la esecuzione di lavori meccanografici richiesti dallo Stato (cap. 4654) . » 1.500.000.000
(Integrazione imprescindibile e urgente necessaria per l'esecuzione dei lavori meccanografici affidati al Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori al fine di assicurare la tempestiva formazione dei ruoli di riscossione dei tributi diretti)

Fitto di locali (cap. 5381) . . . . » 150.000.000
(Integrazione necessaria per l'aumento dei canoni relativi al rinnovo ed alla proroga di alcuni contratti di locazione)

Spese di ufficio (cap. 5386) . . . . » 200.000.000
(Maggiori e inderogabili esigenze determinatesi, in particolare, in relazione alla lievitazione dei costi per il riscaldamento e la pulizia dei locali)

Ministero degli affari esteri:

Indennità di servizio all'estero (cap. 1503) » 300.000.000

Indennità di sistemazione all'estero (capitolo 1505) . . . . » 500.000.000

Fitto di locali e oneri accessori (cap. 1572) » 1.100.000.000

Spese postali, telefoniche e trasporti all'estero (cap. 1574) . . . . . . » 280.000.000

Spese di ufficio (cap. 1576) . . . » 400.000.000
(Maggiori ed imprescindibili esigenze, prima non adeguatamente prevedibili, connesse all'attuale crisi valutaria)

Spese per l'organizzazione e la partecipazione a congressi e conferenze (cap. 1577) » 82.000.000
(Partecipazione italiana al recente vertice economico e finanziario di Portorico)

Ministero della pubblica istruzione:

Spese per la fornitura gratuita di libri di testo (cap. 1575) . . . . » 862.340.000
(Maggiori e inderogabili esigenze in relazione al prezzo dei libri di testo per la scuola elementare)

Ministero dei trasporti:

Spese di ufficio (cap 1558) . . . L. 150.000.000
(Integrazione necessaria per assicurare, in particolare, i servizi di riscaldamento e di pulizia dei locali degli uffici periferici)

Ministero dei lavori pubblici:

Spese per l'apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità (cap. 9004) . . . » 1.000.000.000
(Maggiori esigenze in relazione alle recenti calamità naturali)

Ministero della sanità:

Indennità e rimborso spese di trasporto nel territorio nazionale (cap. 4505) » 25.000.000
(Maggiori esigenze connesse alle funzioni assegnate al personale del Ministero della sanità, per gli adempimenti di cui all'art. 11 del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 542, concernente interventi per le popolazioni colpite dalla nube tossica in provincia di Milano)

L. 7.325.700.000

Alle integrazioni predette, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si provvede mediante prelevamento dall'indicato fondo di riserva per le spese impreviste in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro per il tesoro: STAMMATI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 22 dicembre 1975, n. 702, ed in particolare l'art. 42;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, di cui al cap. 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976, è autorizzato il prelevamento di L. 7.325.700.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, per il detto anno finanziario:

Ministero del tesoro:

Cap. 4420. — Manutenzione, ecc. dei locali, ecc. . . . . L. 136.360.000
Cap. 5042. — Spese per la pulizia, ecc. . . . . » 600.000.000
Cap. 5483. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. . . . » 40.000.000

Ministero delle finanze:

Cap. 4654. — Spese per la esecuzione di lavori meccanografici, ecc. L. 1.500.000.000
Cap. 5381. — Fitto di locali . . » 150.000.000
Cap. 5386. — Spese di ufficio . . » 200.000.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. 1503. — Indennità di servizio, ecc. . . . . L. 300.000.000
Cap. 1505. — Indennità di sistemazione, ecc. . . . . L. 500.000.000
Cap. 1572. — Fitto di locali, ecc. » 1.100.000.000
Cap. 1574. — Spese postali, ecc. . » 280.000.000
Cap. 1576. — Spese di ufficio . . » 400.000.000
Cap. 1577. — Spese per l'organizzazione, ecc. . . . . » 82.000.000

Ministero dei lavori pubblici:

Cap. 9004. — Spese per l'apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità . . . . » 1.000.000.000

Ministero della pubblica istruzione:

Cap. 1575. — Spese per la fornitura gratuita di libri, ecc. . . . . » 862.340.000

Ministero dei trasporti:

Cap. 1558. — Spese di ufficio . . » 150.000.000

Ministero della sanità:

Cap. 4505. — Indennità, ecc. per missioni, ecc. . . . . » 25.000.000

L. 7.325.700.000

Questo decreto sarà trasmesso al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1976
Atti di Governo, registro n. 11, *foglio n.* 29

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1976.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita, di tassi di premio e di opzioni a scadenza, presentati dalla S.p.a. Lloyd adriatico di assicurazioni vita, in Trieste.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Lloyd adriatico di assicurazioni vita, con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune nuove tariffe di assicurazione sulla vita, di tassi di premio, in sostituzione di analoghi in vigore, nonchè di opzioni a scadenza;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti nuove tariffe di assicurazione sulla vita, le opzioni alla scadenza del contratto, nonchè i sottoindicati tassi di premio, in sostituzione degli analoghi in vigore, presentati dalla società per azioni Lloyd adriatico di assicurazioni vita, con sede in Trieste:

tariffa 36 ua, relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premio unico, a prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione del premio pagato e del relativo adeguamento in caso di premorienza dell'assicurato stesso, da applicare come complementare e per contratti in forma collettiva (tariffa in sostituzione dell'analoga autorizzata con decreto ministeriale 9132 del 18 novembre 1974);

tariffa 10, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tassi di premio in sostituzione degli analoghi autorizzati con decreto ministeriale n. 6471 del 7 marzo 1969);

tariffa 10 u, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tassi di premio in sostituzione di analoghi autorizzati con decreto ministeriale n. 6032 del 28 febbraio 1970);

tariffa 12, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo limitato, di un capitale decrescente annualmente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tassi di premio in sostituzione degli analoghi autorizzati con decreto ministeriale n. 6832 del 28 febbraio 1970);

tariffa 12 u, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tassi di premio in sostituzione degli analoghi autorizzati con decreto ministeriale n. 6832 del 28 febbraio 1970);

tariffa 20, relativa all'assicurazione mista a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (in sostituzione dell'analoga autorizzata con decreto ministeriale n. 6471 del 7 marzo 1969);

tariffa 03, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo, pagabile al massimo fino all'85° anno di età, di un capitale liquidabile alla morte dell'assicurato, in qualsiasi momento essa avvenga (in sostituzione dell'analoga autorizzata con decreto ministeriale n. 6471 del 7 marzo 1969);

condizioni di polizza per l'assicurazione di rendita vitalizia differita, con controassicurazione, a premio unico adeguabile;

opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato da forme miste o di tipo misto, in una somma ridotta pagabile immediatamente e in un'assicurazione a vita intera per il capitale originario;

opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato da forme miste o di tipo misto, in una rendita vitalizia immediata ed in un'assicurazione a vita intera per il capitale originario;

opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato da forme miste o di tipo misto, in una rendita vitalizia immediata;

opzione, al termine del pagamento premi della forma assicurativa vita intera, per la conversione del valore di riscatto in una rendita vitalizia immediata.

Roma, addì 6 novembre 1976

(12934) p. *Il Ministro*: ERMINERO

DECRETO MINISTERIALE 22 *novembre 1976*.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 agosto 1976, recante disposizioni applicative ed integrative delle norme comunitarie concernenti la distillazione dei vini ottenuti dalle uve da tavola.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il proprio decreto 20 agosto 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 3 settembre 1976, contenente disposizioni applicative ed integrative delle norme comunitarie relative alla distillazione dei vini ottenuti dalle uve da tavola quale risulta dalle modifiche apportate con il decreto ministeriale 31 agosto 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 settembre 1976;

Visto il regolamento (CEE) n. 2790/76 della commissione del 18 novembre 1976, secondo cui, facendo ricorso alla deroga ammessa dall'art. 24-*ter* aggiunto con regolamento (CEE) n. 1160/76 del consiglio del 17 maggio 1976 al regolamento (CEE) n. 816/70 del consiglio del 28 aprile 1970, i vini da tavola prodotti per arricchimento mediante mosti concentrati provenienti da uve che, classificate tra le varietà di viti come uve da tavola, sono state raccolte nel 1976 nella parte italiana della zona C/III e nelle unità amministrative dell'Aquila, di Chieti, di Pescara e di Teramo, sono esentati dall'obbligo della distillazione, previsto dalla medesima normativa comunitaria;

Attesa la necessità di emanare le disposizioni occorrenti per dare attuazione nel territorio della Repubblica alle predette sopraggiunte norme comunitarie di deroga, integrando quelle contenute nei citati provvedimenti ministeriali;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni di cui al decreto ministeriale 20 agosto 1976, e successive modificazioni, sono integrate con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 2.

I mosti concentrati ottenuti nelle zone viticole delle regioni Calabria, Basilicata, Puglia, Sardegna, Sicilia e isole appartenenti a queste regioni nonché nelle province dell'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo dalla trasformazione di uve di varietà di viti classificate dalla normativa comunitaria come uve da tavola e destinati all'arricchimento per la produzione di vini da tavola debbono circolare accompagnati, oltreché dal prescritto documento di accompagnamento, anche dalla copia della denuncia di produzione.

Art. 3.

La circolazione dei vini da tavola prodotti per arricchimento mediante mosti di uve concentrati, ottenuti dalla trasformazione di uve da tavola raccolte nelle zone viticole indicate nel precedente articolo, è ammessa soltanto se il trasporto è accompagnato, oltreché dalla prescritta bolletta di accompagnamento, anche dalla copia della denuncia di produzione dei vini e dalla copia della denuncia di produzione dei mosti. Ne sono esenti i trasporti contemplati dall'art. 1, comma quinto, del decreto ministeriale 20 agosto 1976, citato in premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1976

Il Ministro: MARCORA

(13194)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1976.

Accertamento della variazione percentuale dell'indice dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria, dell'indice del costo della vita e del conseguente scatto dei punti di contingenza per i lavoratori dell'industria, ai fini dell'applicazione della disciplina sulla perequazione automatica delle pensioni della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che disciplina la perequazione automatica delle pensioni;

Visto l'art. 2, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito nella legge 11 agosto 1972, n. 485, che estende la perequazione automatica, di cui al predetto art. 19, alle pensioni sociali;

Visto l'art. 2, ultimo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, che stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 1977, la variazione degli importi delle pensioni a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli dei trattamenti minimi in vigore al 31 dicembre 1976, con i criteri di automaticità di cui all'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Visto l'art. 7 della predetta legge n. 160, che estende la perequazione automatica alle pensioni ed assegni a favore dei ciechi civili, mutilati ed invalidi civili, nonché dei sordomuti;

Visto l'art. 8 della citata legge n. 160, sostitutivo del secondo comma dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Visto l'art. 9 della menzionata legge n. 160, che introduce il collegamento dei trattamenti minimi di pensione alle retribuzioni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 10 della legge n. 160, di cui sopra, che disciplina la perequazione automatica delle pensioni superiori ai trattamenti minimi del Fondo pensioni lavoratori dipendenti;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica n. 19203, in data 14 settembre 1976;

Accertato che:

l'indice medio del costo della vita, confrontando i periodi compresi, rispettivamente, fra i mesi di agosto 1975 e luglio 1976 ed i mesi di agosto 1974 e luglio 1975, è aumentato nella misura del 13,9 per cento;

l'indice medio dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria, esclusi gli assegni familiari, calcolato al netto delle variazioni del volume di lavoro, confrontando i periodi compresi, rispettivamente, fra i mesi di agosto 1975 e luglio 1976 ed i mesi di agosto 1974 e luglio 1975, è aumentato nella misura del 19 per cento;

la variazione dell'indice del costo della vita ha determinato, per i lavoratori dell'industria, lo scatto di 18 punti di contingenza nei quattro trimestri relativi al periodo agosto 1975-luglio 1976;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1977, i trattamenti minimi di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso Fondo invalidità e vecchiaia per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia, sono aumentati in misura pari al 19 per cento.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1977, le pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso Fondo invalidità e vecchiaia per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia, superiori ai trattamenti minimi, sono aumentate nella misura del 5,1 per cento, pari alla differenza tra la variazione percentuale dell'indice dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria, di cui all'art. 1, e la variazione percentuale dell'indice del costo della vita, accertata ai sensi dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nel testo modificato dall'art. 8 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

Con la stessa decorrenza, gli importi delle pensioni, di cui al primo comma, sono ulteriormente aumentati di una quota aggiuntiva di L. 22.680 mensili, pari al prodotto che si ottiene moltiplicando il numero dei punti di contingenza, accertati per i lavoratori dell'industria, per il valore unitario di ciascun punto, stabilito con l'art. 10 della legge n. 160.

Art. 3.

Con decorrenza 1° gennaio 1977, le pensioni supplementari e quelle di importo inferiore al trattamento minimo, a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, le pensioni delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, ivi compresi i trattamenti minimi in vigore al 31 dicembre 1976, nonché le pensioni sociali, di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono aumentate in misura pari al 13,9 per cento del loro ammontare.

Con la medesima decorrenza e con la stessa percentuale, sono, altresì, aumentate le pensioni e gli assegni a favore dei ciechi civili, mutilati ed invalidi civili, nonché dei sordomuti, di cui agli articoli 4, 5, 6 della citata legge n. 160.

Roma, addì 1° dicembre 1976

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÁ

(13226)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo veterinario tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica orientale dell'Uruguay per l'importazione in Italia di carni dall'Uruguay, firmato a Montevideo il 1° dicembre 1972.

L'11 novembre 1976 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previste dall'art. 4 per l'entrata in vigore dell'accordo veterinario tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica orientale dell'Uruguay per l'importazione in Italia di carni dall'Uruguay, firmato a Montevideo il 1° dicembre 1972.

In conformità dello stesso art. 4 l'accordo è entrato in vigore l'11 novembre 1976.

(12991)

Rilascio di exequatur

In data 14 agosto 1976 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla sig.ra Maria Bertalli Toggiasco, console onorario di Svezia a S. Remo.

(12992)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 15

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1672 mod. 25/A. — Data: 7 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 2. — Capitale: L. 25.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1706 mod. 25/A. — Data: 8 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 2. — Capitale: L. 65.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1707 mod. 25/A. — Data: 8 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 2. — Capitale: L. 60.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1708 mod. 25/A. — Data: 8 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 5. — Capitale: L. 335.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1663 mod. 25/A. — Data: 7 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 65.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1664 mod. 25/A. — Data: 7 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 40.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1665 mod. 25/A. — Data: 7 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1666 mod. 25/A. — Data: 7 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 4. — Capitale: L. 70.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1667 mod. 25/A. — Data: 7 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 3. — Capitale: L. 40.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1676 mod. 25/A. — Data: 7 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 2. — Capitale: L. 85.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1677 mod. 25/A. — Data: 7 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 5.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1678 mod. 25/A. — Data: 7 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 40.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1679 mod. 25/A. — Data: 7 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 4. — Capitale: L. 154.200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1680 mod. 25/A. — Data: 7 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 3. — Capitale: L. 155.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1686 mod. 25/A. — Data: 7 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 75.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1744 mod. 25/A. — Data: 8 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 5.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1745 mod. 25/A. — Data: 8 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 2. — Capitale: L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1746 mod. 25/A. — Data: 8 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 3. — Capitale: L. 70.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1713 mod. 25/A. — Data: 8 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 2. — Capitale: L. 40.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 906 mod. 25/A. — Data: 5 marzo 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 2. — Capitale: L. 210.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1724 mod. 25/A. — Data: 8 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1725 mod. 25/A. — Data: 8 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 45.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1726 mod. 25/A. — Data: 8 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 2. — Capitale: L. 45.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1652 mod. 25/A. — Data: 7 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 2. — Capitale: L. 325.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1653 mod. 25/A. — Data: 7 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1654 mod. 25/A. — Data: 7 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 2. — Capitale: L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1655 mod. 25/A. — Data: 7 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 2. — Capitale: L. 25.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1669 mod. 25/A. — Data: 7 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 4. — Capitale: L. 35.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1670 mod. 25/A. — Data: 7 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 2. — Capitale: L. 80.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1721 mod. 25/A. — Data: 8 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 6. — Capitale: L. 180.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1730 mod. 25/A. — Data: 8 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 104.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1731 mod. 25/A. — Data: 8 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 6. — Capitale: L. 95.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2936 mod. 25/A. — Data: 25 giugno 1975. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 77.500.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(12858)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 232

Corso dei cambi del 3 dicembre 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	865,40	865,40	865,30	865,40	865,40	865.40	865,50	865.40	865,40	865,40
Dollaro canadese	843,70	843,70	844 —	843,70	843.50	843.65	843,68	843.70	843,70	843,70
Franco svizzero	352,51	352,51	352,40	352,51	352,57	352.50	352,62	352,51	352,51	352,50
Corona danese	147,06	147,06	147 —	147,06	147 —	147,05	147,09	147,06	147,06	147 —
Corona norvegese	165,08	165,08	165,20	165,08	165,10	165,05	165,11	165,08	165,08	165,10
Corona svedese	206,52	206,52	206,40	206,52	206,40	206,50	206,57	206,52	206,52	206,50
Fiorino olandese	345,01	345,01	344,81	345,01	344,95	344,95	345,04	345,01	345,01	344 —
Franco belga	23,54	23,54	23,52	23,54	23,55	23,54	23,5525	23,51	23,51	23,55
Franco francese	173,165	173,165	173 —	173,165	173,15	173,15	173,17	173,165	173,165	173,15
Lira sterlina	1438,30	1438,30	1439 —	1438,30	1438,90	1438,80	1439,30	1438,30	1438,30	1438,80
Marco germanico	359,52	359,52	359,40	359,52	359,50	359,52	359,49	359,52	359,52	359,50
Scellino austriaco	50,634	50,634	50,62	50,634	50,65	50,64	50,67	50,634	50,634	50,60
Escudo portoghese	27,45	27,45	27,42	27,45	27,50	27.45	27,48	27,45	27,45	27,45
Peseta spagnola	12,6645	12,6645	12,67	12,6645	12,65	12,65	12,67	12,6645	12,6645	12,65
Yen giapponese	2,906	2,906	2,91	2,906	2,91	2,90	2,907	2,906	2,906	2,90

Media dei titoli del 3 dicembre 1976

Titolo	
Rendita 5% 1935	89,925
Redimibile 3,50% 1934	99,725
» 3,50% (Ricostruzione)	88,625
» 5% (Ricostruzione)	92,800
» 5% (Riforma fondiaria)	93,425
» 5% (Città di Trieste)	91,050
» 5% (Beni esteri)	91,125
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	78,950
» 5,50% » » 1968-83	77,200
» 5,50% » » 1969-84	78,825
» 6% » » 1970-85	79,525
» 6% » » 1971-86	79,425
» 6% » » 1972-87	77,825
» 9% » » 1975-90	87,950
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	85,575
Certificati di credito del Tesoro 5% 1977	99,90
» » » 5,50% 1977	100,50
» » » 5,50% 1978	99,90
» » » 5,50% 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° gennaio 1977)	91,550
» 5% (» 1° aprile 1978)	90,150
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	86,700
» 5,50% (» 1° gennaio 1980)	81,750
» 5,50% (» 1° aprile 1982)	77,300
» poliennali 7% 1978	91,550
» » 9% 1979 (1ª emissione)	89,725
» » 9% 1979 (2ª emissione)	89,150
» » 9% 1980	88,800

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 dicembre 1976

Valuta	
Dollaro USA	865,45
Dollaro canadese	843,69
Franco svizzero	352,565
Corona danese	146,075
Corona norvegese	165,095
Corona svedese	206,545
Fiorino olandese	345,025
Franco belga	23,546
Franco francese	173,167
Lira sterlina	1439,05
Marco germanico	359,505
Scellino austriaco	50,652
Escudo portoghese	27,465
Peseta spagnola	12,667
Yen giapponese	2,906

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatorie generali dei concorsi, per titoli, per la nomina di diciotto sottotenenti in servizio permanente nei ruoli normali delle Armi di artiglieria e genio da ammettere alle scuole di applicazione d'arma in Torino.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, concernente il reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1976, registro n. 15 Difesa, foglio n. 108, con il quale sono stati indetti concorsi, per titoli, per la nomina di diciotto sottotenenti in servizio permanente nei ruoli normali delle Armi di artiglieria e genio da ammettere alle scuole di applicazione d'arma in Torino;

Visto il decreto ministeriale 25 agosto 1976, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie;

Visti gli atti della commissione predetta e riconosciuta la loro regolarità;

Considerato che nessun concorrente è risultato idoneo per il concorso di cui all'art. 1, lettera *a*), del bando;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti graduatorie di merito del concorso di cui all'art. 1, lettera *b*), del decreto ministeriale 15 maggio 1976, citato nelle premesse, riservato ai giovani che abbiano superato il biennio propedeutico d'ingegneria:

Per i cinque posti dell'Arma di artiglieria:

1. Rizzo Vittorio, nato il 29 settembre 1948 . . . punti 27,89
2. Mancuso Benedetto, nato il 6 agosto 1947 . » 27,81
3. Longo Leandro, nato il 6 marzo 1953 . » 27,60
4. Pagliara Oronzo, nato il 10 maggio 1953 . » 27,57
5. Bosca Riccardo, nato il 6 giugno 1955 . . » 24,71
6. Cossu Gian Roberto, nato il 28 marzo 1954 » 24,10
7. Girlando Antonio, nato il 10 novembre 1952 » 23,07

Per i cinque posti dell'Arma del genio:

1. Licciardello Giuseppe Ugo, nato il 21 gennaio 1951 . . . . punti 28,30
2. Vernice Aldo, nato il 3 luglio 1952 . . . » 25,21
3. Bonomi Angelo, nato il 28 febbraio 1949 . » 24,55
4. Boccasini Fedele, nato il 4 gennaio 1952 . » 24,00
5. Di Giacomo Tommaso, nato il 9 marzo 1953 » 23,40
6. Spelgatti Franco, nato il 26 febbraio 1954 . » 22,14
7. La Manna Edmondo, nato il 10 novembre 1951 . . . . » 20,90

Art. 2.

In relazione alle graduatorie predette, e tenuto conto della facoltà di cui all'art. 1, ultimo comma, del decreto ministeriale 15 maggio 1976, in base alla quale i posti non ricoperti in uno dei concorsi possono essere devoluti in aumento a quelli previsti per la stessa Arma nell'altro concorso, sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti, i candidati nell'ordine soprariportato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 ottobre 1976

Il Ministro: LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1976
Registro n. 27 Difesa, foglio n. 300

(13043)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli, a sette posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Abruzzi e Marche.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale n. 43-44 del 23-30 ottobre 1975, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 3 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1975, registro n. 78 Istruzione, foglio n. 242, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per titoli, a sette posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Abruzzi e Marche, indetto con decreto ministeriale 3 aprile 1974.

(13044)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli, a venti posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto agli uffici dell'amministrazione centrale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale n. 45-46 del 6-13 novembre 1975, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 2 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1975, registro n. 76 Istruzione, foglio n. 278, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per titoli, a venti posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto agli uffici dell'amministrazione centrale, indetto con decreto ministeriale 3 aprile 1974.

(13045)

Esito del concorso per l'ideazione ed esecuzione di opere artistiche relative all'edificio n. 13 della nuova città della Università di Catania.

Si comunica che è stato espletato il concorso in oggetto e che, a giudizio della competente commissione giudicatrice, nessun disegno o bozzetto presentato configura valori tali da potersi opportunamente inserire nell'ambiente architettonico preesistente.

I concorrenti potranno pertanto ritirare i loro bozzetti entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*. Decorso infruttuosamente detto termine l'università non risponde della custodia dei bozzetti stessi.

(12998)

OSPEDALE «S. SOLLECITO» DI MATELICA

Concorso ad un posto di assistente chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Matelica (Macerata).

(13170)

OSPEDALI CIVILI DI GENOVA

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia maxillo-facciale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia maxillo-facciale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Genova.

(13167)

OSPEDALI RIUNITI DI CERIGNOLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e due posti di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Cerignola (Foggia).

(13168)

OSPEDALE DEGLI INFERMI « S. MARIA DELLA MISERCORDIA » DI CORTONA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente del laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cortona (Arezzo).

(13173)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cortona (Arezzo).

(13174)

OSPEDALE DEL COMPRENSORIO DI LUGO

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario radiologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario radiologo (a tempo pieno) (il numero dei posti è elevato a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lugo (Ravenna).

(13157)

OSPEDALE CIVILE « P. A. FACCANONI » DI SARNICO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di pediatria;
un posto di primario di radiologia;
un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;
un posto di aiuto del laboratorio di analisi;
un posto di assistente di chirurgia generale;
un posto di assistente di anestesia;
un posto di assistente medico responsabile del centro raccolta fisso sangue umano.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, fatti salvi i diritti del personale degli enti ospedalieri costituiti mediante fusione, ai sensi della legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Sarnico (Bergamo).

(13158)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO DI NAPOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di radiologia;
un posto di assistente di malattie professionali.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'ente in Napoli.

(13159)

OSPEDALI RIUNITI DI PESARO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di malattie infettive;

un posto di aiuto del centro di oftalmologia;

un posto di aiuto del servizio di anestesia, rianimazione e terapia intensiva;

un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Pesaro.

(13160)

SPEDALI RIUNITI « S. MARIA SOPRA I PONTI » DI AREZZO

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arezzo.

(13171)

OSPEDALE « S. E S. GRAVINA » DI CALTAGIRONE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio trasfusionale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Caltagirone (Catania).

(13172)

OSPEDALE MAGGIORE « SS. ANNUNZIATA » DI SAVIGLIANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di pediatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Savigliano (Cuneo).

(13161)

OSPEDALE « NEFETTI » DI S. SOFIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di farmacista, direttore della farmacia esterna.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in S. Sofia (Forlì).

(13165)

OSPEDALE CIVILE DI SIDERNO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario del laboratorio di analisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Siderno (Reggio Calabria).

(13164)

OSPEDALE « P. ANGIOLONI » DI S. PIERO IN BAGNO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto medico

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Piero in Bagno (Forlì).

(13162)

OSPEDALE PNEUMOLOGICO « LA BERTAGNETTA » DI VERCELLI

Concorso ad un posto di assistente della divisione di tisiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di tisiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Vercelli.

(13052)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « E. MARAGLIANO » DI GENOVA

Concorso ad un posto di primario della divisione di chirurgia toracica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di chirurgia toracica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Genova.

(13166)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « SS. ANNUNZIATA » DI NAPOLI

Concorso a tre posti di assistente medico del laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente medico del laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 13 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Napoli.

Il presente avviso sostituisce quello pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 23 novembre 1976 nel quale è indicato un solo posto.

(13055)

OSPEDALE « F. VENEZIALE » DI ISERNIA

Concorso ad un posto di assistente anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente di Isernia.

(13169)

OSPEDALE CIVILE DI CORMONS

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 31 gennaio 1977.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cormons (Gorizia).

(13163)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100763270)